

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- tale decreto legislativo delegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;

VISTI in particolare i seguenti articoli:

- articolo 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) che stabilisce:
“1 . Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale” - articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che al comma 4 stabilisce: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Al comma 2 stabilisce “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ... (omissis) ; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.- articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) che stabilisce: “1. (omissis) 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque. 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile,

prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 6(omissis) 7. (omissis) 8. (omissis) 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (...) omissis”

- articolo 16 (SOCIETÀ IN HOUSE) che stabilisce: “1. Le società' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. (...) Omissis” - articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) che al comma 1 prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro il 31 dicembre 2016. Per le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) a partecipazione mista pubblico-privata, il termine per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 17 comma 1 è fissato al 31/12/2017.

RILEVATO che allo stato attuale tra le società partecipate del Comune di Pioltello che deve adeguare lo statuto ai sensi del D.Lgs. 175/2016 si annovera CORE – Consorzio Recupero Energetici spa.

Ritenuto, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo per tutte le partecipate le modifiche statutarie che dovranno prevedere in particolare che:

1) l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In tale ultimo caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque;

2) qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento

attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;

- 3) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- 4) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 5) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- 6) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- 7) la limitazione ai casi previsti dalla legge per la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta;
- 8) l'eliminazione dell'obbligo statutario, ove introdotto in ottemperanza dell'art. 4 D. L. n. 95/2012, di nominare tra i componenti del CDA dipendenti del Comune di Pioltello stante la disposizione contenuta nell' art. 11, c. 8 del T.U.S.P. che vieta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere amministratori di società;
- 9) nelle S.r.l non sia consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Relativamente agli organi di controllo gli Statuti dovranno prevedere:

1. nelle S.p.A. che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale;
2. nelle S.r.l sempre la nomina di un revisore o dell'organo di controllo. Nei casi consentiti dalla legge l'organo di controllo è di norma monocratico.
3. introdurre, ove non previsto, l'equilibrio di genere anche nell'organo di controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

In aggiunta alle modifiche di cui al punto precedente tutte le società in house dovranno prevedere nel proprio statuto:

- che l'oggetto sociale sia esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., eliminando conseguentemente le attività non coerenti a quanto previsto dalla norma, potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;
- che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

Vista la proposta di modifica statutaria della società partecipata dell'Ente denominata CORE – Consorzio Recupero Energetici spa proposta dall'assemblea dei soci, agli atti comunali.

DATO ATTO CHE in allegato al presente atto gli uffici hanno predisposto apposito testo di raffronto tra il vigente statuto di CORE – Consorzio Recupero Energetici spa e quello adeguato in conformità al T.U.S.P. come proposto dall'assemblea dei soci (Allegato A – in evidenza le parti oggetto di modifica, in giallo, o cancellate contraddistinte da tratteggio).

DATO ATTO che l'adeguamento degli statuti doveva avvenire entro il 31/12/2016 per le società a controllo pubblico, fatta eccezione per le società di cui all'art. 4 c. 1, lett. c) del D.Lgs 175/2016.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 e la successiva interpretazione resa dalla dottrina oltreché dalla giurisprudenza in relazione alle censure mosse dalla Corte che hanno rallentato i lavori finalizzati al recepimento delle modifiche statutarie.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n. del allegato al presente atto deliberativo.

Considerato che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione _____ in data _____

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____;

VISTO il parere favorevole del segretario generale in data _____

CON VOTI n. _____ favorevoli n. _____ contrari, essendo n. _____ Consiglieri presenti di cui votanti _____ e n. _____ astenuti;

DELIBERA

1) di approvare per la società CORE – Consorzio Recupero Energetici spa il nuovo testo di statuto (allegato A) predisposto nella forma che consente un confronto tra lo statuto vigente e quello modificato secondo quanto descritto in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare alle assemblee all'uopo convocate per le modifiche degli statuti richieste;